



BONUS ASSUNZIONI 2021

NOVITA' E PROROGHE NELLA LEGGE DI BILANCIO

07 giugno 2021

Vincenzo Silvestri – Presidente Fondazione Lavoro



Decontribuzione Sud 2021 – 2029: non è un incentivo all'occupazione

Per il periodo 2021/2029 è previsto un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro nel settore privato, anche non imprenditori (a differenza del 2020 che includeva anche gli enti pubblici economici). Sono esclusi i datori di lavoro privati nei settori agricolo e domestico.



Tali datori, devono avere alle proprie dipendenze lavoratori che svolgano attività lavorativa presso sedi ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'esonero si applica con tali modalità e misure:

- 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
- nella misura del 20% da versare negli anni 2026 - 2027;
- nella misura del 10% da versare negli anni 2028 - 2029



A partire dal 1° gennaio 2022-31 dicembre 2029, l'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Decontribuzione
Sud 2021 – 2029:
non è un
incentivo
all'occupazione

Per il periodo 2021/2029 è previsto un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro nel settore privato, anche non imprenditori (a differenza del 2020 che includeva anche gli enti pubblici economici). Sono esclusi i datori di lavoro privati nei settori agricolo e domestico.



Tali datori, devono avere alle proprie dipendenze lavoratori che svolgano attività lavorativa presso sedi ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'esonero si applica con tali modalità e misure:

- 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
- nella misura del 20% da versare negli anni 2026 - 2027;
- nella misura del 10% da versare negli anni 2028 - 2029



A partire dal 1° gennaio 2022-31 dicembre 2029, l'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

BONUS ASSUNZIONI UNDER 36 (STRUTTURALE)



Nel biennio 2021/2022 esonero contributivo del 100% per un periodo di 36 mesi o di **48 mesi** (**qualora la sede o unità produttiva sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna**) nel limite di € 6.000,00 su base annua, per i datori privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età.



Tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.



I neoassunti non devono avere instaurato in precedenza alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre tale esonero non si applica in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione ed alle assunzioni di giovani al termine del periodo alternanza scuola-lavoro.

Agevolazione per l'assunzione under 36

Condizioni specifiche

- 1) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni. Ciò vuol dire che possono accedere all'esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un'età massima di 35 anni e 364 giorni;
- 2) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 3) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- 4) i datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Agevolazione per l'assunzione under 36

L'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano esclusi dal beneficio:

- i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
- le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata;
- i dirigenti;
- le prestazioni di lavoro occasionale;
- le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione ex art. 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Agevolazione per l'assunzione under 36

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (INPS circ. n. 56/2021).

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Agevolazione per l'assunzione under 36

Condizioni di spettanza

L'esonero contributivo è soggetto alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015; INPS circ. n. 56/2021).

Si può fruire dell'esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Pertanto, l'esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili.

Analogha conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra a un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Agevolazione per l'assunzione under 36

- Casi particolari

L'INPS fornisce chiarimenti (INPS circ. n. 56/2021) in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:

- 1) con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.;
- 2) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1406 del cod. civ. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- 3) la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 del cod. civ., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- 4) l'esonero non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Agevolazione per l'assunzione under 36

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne svantaggiate;
- la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987;
- la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.
- la Decontribuzione sud (INPS circ. n. 56/2021).

Assunzione donne:

Ampliamento bonus L. 92/2012 art. 4 cc. 9-11, bonus originario:

Anno	Requisito Anagrafico Dipendente al momento della assunzione
Fino al 2020 e dal 2023	50% dei contributi aziendali Inps per max 12 mesi
2021-2022	100% dei contributi aziendali Inps per max 18 mesi fino a 6.000 euro annui

REQUISITO	CONDIZIONI	RIFERIMENTI
Donne con almeno cinquant'anni di età ovunque residenti	- disoccupate da oltre 12 mesi	- Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013 - messaggio Inps n. 12212/2013
Donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea	- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	- D.M. 17 ottobre 2017 - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella GUCE C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 <i>final</i> , del 23 settembre 2016
Donne di qualsiasi età ovunque residenti	- con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	- D.M. 16 ottobre 2020 (per il 2021) - D.M. 17 ottobre 2017
Donne di qualsiasi età ovunque residenti	- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi	- D.M. 17 ottobre 2017

- **Ampliamento bonus L. 92/2012 art. 4 cc. 9-11, bonus originario:**

Agevolazione per l'assunzione delle donne

Messaggio Inps 1421/2021

Come già previsto nella circolare n. 32/2021, l'incentivo in esame spetta per:

le assunzioni a tempo determinato;

le assunzioni a tempo indeterminato;

le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Nella medesima circolare è stato altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego") deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Viene richiesto un **incremento occupazionale netto (circ. 111/2013 Inps) e vale la disciplina del gruppo di imprese per misurarlo;**

Il bonus rientra nel quadro temporaneo Covid-19 ed è sottoposto al massimale di 1.800.000 euro complessivi per gruppo fino al 31.12.21; l'incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da Covid-19 (v. art. 2, punto 18, Reg. UE n. 651/2014). Questo ulteriore requisito non è richiesto alle microimprese o alle piccole imprese già in difficoltà al 31.12.2019 se non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e in assenza di aiuti per la ristrutturazione;

Il bonus attende la autorizzazione della Commissione UE ex art. 108 c. 3 TFUE

Circolare Inps 32/2021: con apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Circolare Inail n. 28 del 23 maggio 2014

Agevolazioni contributive e riforma del lavoro (legge 92/2012). Novità in materia di incentivi all'assunzione. Regole generali. Applicazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi.

Oggetto: Agevolazioni contributive e riforma del lavoro (legge 92/2012). Novità in materia di incentivi all'assunzione. Regole generali. Applicazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi

Con la riforma del lavoro sono stati introdotti, per la prima volta, principi generali volti a uniformare l'applicazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Tenuto conto che le disposizioni della riforma non recano alcun espresso riferimento all'applicabilità dell'incentivo anche al premio Inail, si è reso necessario acquisire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali un parere in merito. Tale parere è stato sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze, ufficio legislativo-economia, che si è espresso nel senso di ritenere applicabili anche al premio Inail le agevolazioni richiamate.

Agevolazione per l'assunzione delle donne

Circolare Inps 111/2013 e 32/2021

- L'incentivo spetta anche in caso di **part-time**
- È espressamente previsto per l'assunzione a **scopo di somministrazione**
- L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto **con una cooperativa di lavoro**, ai sensi della [legge 142/2001](#).
- In considerazione della loro specialità, l'incentivo **non spetta** - tra l'altro - per i rapporti di **lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio**.
- L'incentivo spetta anche in caso di **proroga del rapporto a tempo determinato** , fino al limite complessivo di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato **deve intervenire entro la scadenza del beneficio per arrivare al massimo di 18 mesi.**

Agevolazione per l'assunzione delle donne

Circolare Inps 111/2013

PROCEDURE

1 – DATORE DI LAVORO : comunicazione all'INPS, tramite modulo di istanza on-line "92-2012", all'interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it . La comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

2- SISTEMI CENTRALI : entro il giorno successivo all'inoltro, effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

3- INPS : effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell'incentivo.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "2H" ; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di istanza telematica
→ **si attende disposizione attuativa Inps per godere di questo esonero**

Agevolazione per l'assunzione delle donne

Circolare Inps 32/2021

L'esonero per le **donne non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 della medesima legge, secondo la quale: "L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi".

Nelle diverse ipotesi in cui l'esonero in commento risulti **cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato**. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpl, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012). Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, **la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta"**

Agevolazione per l'assunzione delle donne

Messaggio Inps 1421/2021

In virtù delle sopra esposte argomentazioni, si precisa ulteriormente, ad integrazione di quanto già chiarito nella richiamata circolare, che **il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati** ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, **in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.**

Infine, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che **l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.**

STUDENTI



DAL 2021 esonero contributivo totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per 3 anni, fino ad un tetto massimo di € 3.000 annui, per i datori che procedono entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo,

all'assunzione a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto almeno il 30% di attività di alternanza scuola-lavoro nell'ambito di percorsi individuati, ovvero dal monte ore per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Medesimo esonero per l'assunzione a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, di studenti che abbiano svolto periodi di apprendistato di 1° o 3° livello. **L'assunzione deve essere effettuata dallo stesso datore in cui sono state svolte le attività indicate. I neoassunti non devono avere compiuto 30 anni nel 2021.**

Apprendistato di 1° e di 2° livello



- **APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE:**
- **Sgravio contributivo previdenziale del 100% per i primi 3 ANNI, per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9 assunzioni, che assumono nel 2021 giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.**
- **E' prevista l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. E' previsto il rispetto del tetto *de minimis*.**

- **PROSECUZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:**
- Nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo formativo,
- previsto esonero contributivo del 50% a favore del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite del tetto massimo annuo di € 3.000,00.
- **E' necessario che l' apprendista non abbia compiuto 30 ANNI al momento della prosecuzione della relativa tipologia contrattuale.**
- Pertanto con la prosecuzione , il datore potrà fruire dei benefici contributivi per un altro anno e alla scadenza del periodo agevolato, fermo restando la sussistenza del requisito anagrafico, potrà fruire dell'esonero menzionato, nel limite dei € 3.000,00.

BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

In caso di assunzione di un beneficiario del RdC con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato:

Esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile RdC erogato (il tetto massimo è comunque di € 780,00 mensili).

L'incentivo sarà pari alla differenza tra le 18 mensilità previste per legge e le mensilità già godute dal beneficiario (sono in ogni caso riconosciute 5 mensilità a titolo di sgravio, anche in caso di rinnovo del RdC).

In caso di dimissioni del lavoratore, cesserà l'agevolazione. In caso di licenziamento, **escluso per giusta causa**, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, oltre al pagamento delle sanzioni civili per morosità.

L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli agricoltori e gli studi professionali.

L'agevolazione è subordinata alla comunicazione dei posti vacanti sulla piattaforma digitale Anpal, al rispetto dell'incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nonché al rispetto del tetto massimo *de minimis*.

ASSUNZIONE LAVORATORI OVER 50 E LAVORATORI IN NASPI

Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in caso di assunzione di disoccupati da oltre 12 mesi OVER 50, della durata di 12 MESI in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e con somministrazione, della durata di 18 MESI in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. L'incentivo è altresì riconosciuto sempre nel limite di 12 mesi, in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, per le assunzioni part - time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L'incentivo spetta solo se l'assunzione comporta un incremento netto del numero dei lavoratori, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Incentivo pari al 20% dell'indennità mensile NASPI erogata al lavoratore per il periodo spettante, riconosciuto al datore di lavoro in caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Tale incentivo può essere fruito anche dalle cooperative che instaurano con i soci lavoratori rapporti di lavoro subordinato e dalle imprese di somministrazione per i lavoratori assunti a scopo di somministrazione. L'incentivo non spetta in caso di riassunzione dello stesso datore nei 6 mesi successivi al licenziamento. E' subordinato al tetto massimo *de minimis*



LAVORATORI IN CIGS E ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

LAVORATORI IN CIGS

- Sgravio contributivo nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di **12 MESI**, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS **DA ALMENO 3 MESI**, dipendenti di imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno **6 mesi**. In particolare la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari :
 - - all' **11,61%** per le aziende con più di 9 dipendenti;
 - - al **3,11%** per il primo anno e al **4,61%** per il secondo anno, in caso di aziende fino a 9 dipendenti . L'agevolazione nello specifico spetta ai datori di lavoro che:
 - - non hanno in atto sospensioni del lavoro per CIGS - non abbiano effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti - non abbiano effettuato trasferimenti di azienda con l'azienda ammessa alla sospensione. Dovuta la contribuzione a carico del lavoratore (**9,19%**).

LAVORATORI IN CIGS – beneficiari assegno di ricollocazione

- In caso di assunzione di lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione con contratto di lavoro subordinato è previsto uno sgravio del **50 %** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **€ 4.030,00** annui per un periodo di:
 - - **12 MESI** in caso di assunzione con contratto a tempo determinato
 - - **18 MESI** in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
 - L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro .Spetta anche per le assunzioni con contratto di somministrazione , sia a tempo determinato che indeterminato, con contratto di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato, in base al vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Bonus per assunzioni in sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo

◀◀◀ Sgravio del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, in caso di assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo (maternità, paternità e parentale).

◀◀ Lo sgravio è previsto fino al compimento di 1 anno di età del figlio o per un anno dalla data di adozione o affidamento del minore.

< Destinatario del beneficio sono le imprese, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità al momento dell'assunzione in sostituzione.

**BONUS
ASSUNZIONI
DISABILI :**
l'importo e la
durata del
beneficio sono
collegati al grado
di disabilità e alla
tipologia
contrattuale
stipulata.

- L'Incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. **Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, l'incentivo è pari:**
- - al 70% della retribuzione lorda ai fini previdenziali per 36 mesi, in caso di disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui al Testo Unico in materia di pensioni di guerra;
- - al 35% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per 36 mesi, in caso di disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui al Testo Unico in materia di pensioni di guerra;
- - al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, in caso di disabili intellettivi e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, **oppure per tutta la durata del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.**
- Tra le varie tipologie contrattuali sono altresì comprese: contratti di lavoro subordinati stipulati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; contratti di lavoro a domicilio, sempre subordinati e se l'attività lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore disabile, oppure in altro locale scelto; per i contratti di somministrazione, i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione, sono riconosciuti in capo all'utilizzatore.
- **L'incentivo spetta solo se l'assunzione comporta un incremento netto del numero dei lavoratori, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.**

BONUS Giovani agricoltori



e

SETTORE DILETTANTISTICO



In caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, esonero contributivo del 100% dei contributi a carico dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 ANNI, per 24 mesi.

Per il biennio 2021 – 2022 previsto esonero anche parziale, della contribuzione previdenziale a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche per i rapporti di lavoro sportivo instaurati. Esclusi i premi ed i contributi INAIL.

**IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE:**
sgravio del 100% dei
contributi
previdenziali, esclusi
i premi ed i
contributi INAIL, nel
limite massimo di
6.000,00 euro su
base annua.

Introdotta dal Decreto Sostegni-bis, è la nuova misura volta ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati in possesso della Did. La misura ha carattere eccezionale: potrà essere fruita nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.

La fase formativa individuata nell'apposito progetto, ha una durata di 6 mesi, al termine dei quali le parti possono recedere dandone preavviso, senza specificarne il motivo.

La sottoscrizione di tale contratto è rafforzata da un «progetto individuale di inserimento», finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

La stipula di tale contratto dà diritto a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, all'esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Per l'adozione della misura, è necessario che i datori di lavoro, nei 6 mesi precedente l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.



**IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE:
il beneficio è
subordinato
all'autorizzazione
da parte della
Commissione
europea.**

L'esonero è revocato e recuperato se il datore di lavoro procede al licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento,

oppure al licenziamento collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l'esonero, nei 6 mesi successivi a tale assunzione.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero,

la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.



**IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE:
cumulabilità con
gli esoneri
contributivi
previsti dalla
normativa
vigente.**

Lavoratore over50 disoccupato da 12 mesi: in caso di assunzione con contratto di rioccupazione, il datore avrà diritto al beneficio del 100% dello sgravio per i primi 6 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Lavoratore in Cigs beneficiario di assegno di ricollocazione: in caso di assunzione con contratto di rioccupazione, previsto sgravio del 100% per i primi 6 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Lavoratore in Naspi: si ritiene che il beneficio sia cumulabile con il 20% dell'importo dell'indennità residua Naspi che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto. Si attendono indicazioni dell'Inps.

BONUS ASSUNZIONI UNDER 36 (STRUTTURALE)



Nel biennio 2021/2022 esonero contributivo del 100% per un periodo di 36 mesi o di **48 mesi** (**qualora la sede o unità produttiva sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna**) nel limite di € 6.000,00 su base annua, per i datori privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età.



Tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.



I neoassunti non devono avere instaurato in precedenza alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre tale esonero non si applica in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione ed alle assunzioni di giovani al termine del periodo alternanza scuola-lavoro.

ASSUNZIONE DONNE: COMPRESSE OVER 50 E DISOCCUPATE



In caso di assunzione di donne disoccupate:- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali dell'UE, -in settori economici o professionali caratterizzati da forte disparità di genere superiore del 25%;-o prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti;-ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni d'età e ovunque residenti,



Il datore di lavoro potrà usufruire di uno sgravio contributivo del 50% o del 100% dei contributi a suo carico, compresi i premi INAIL, nel limite massimo di € 6.000,00 ANNUI, per una durata pari a: **12 MESI con sgravio del 50% in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, 18 MESI con sgravio del 100% in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.**



L'incentivo spetta solo se l'assunzione comporta un incremento netto del numero dei lavoratori, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

- In caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio,
- è previsto uno sgravio contributivo mensile massimo di € 350.00, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

STUDENTI



DAL 2021 esonero contributivo totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per 3 anni, fino ad un tetto massimo di € 3.000 annui, per i datori che procedono entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo,

all'assunzione a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto almeno il 30% di attività di alternanza scuola-lavoro nell'ambito di percorsi individuati, ovvero dal monte ore per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Medesimo esonero per l'assunzione a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, di studenti che abbiano svolto periodi di apprendistato di 1° o 3° livello. L'assunzione deve essere effettuata dallo stesso datore in cui sono state svolte le attività indicate. I neoassunti non devono avere compiuto 30 anni nel 2021.

Apprendistato di 1° e di 2° livello



- **APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE:**
- **Sgravio contributivo previdenziale del 100% per i primi 3 ANNI, per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9 assunzioni, che assumono nel 2021 giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.**
- **E' prevista l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. E' previsto il rispetto del tetto de minimis.**

- **PROSECUZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:**
- Nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo formativo,
- previsto esonero contributivo del 50% a favore del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite del tetto massimo annuo di € 3.000,00.
- E' necessario che l' apprendista non abbia compiuto 30 ANNI al momento della prosecuzione della relativa tipologia contrattuale.
- Pertanto con la prosecuzione , il datore potrà fruire dei benefici contributivi per un altro anno e alla scadenza del periodo agevolato, fermo restando la sussistenza del requisito anagrafico, potrà fruire dell'esonero menzionato, nel limite dei € 3.000,00.

GIOVANI DIPLOMATI



Alle imprese che dispongono nell'arco di 1 ANNO di erogazioni liberali per un importo non inferiore a € 10.000,00 per la realizzazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti presso scuole secondarie di II grado, e che **assumono a conclusione del ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime strutture scolastiche con contratto a tempo indeterminato,**

E' riconosciuto, per il 2021, un parziale esonero del versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Per l'attuazione dell'incentivo si attende apposito decreto da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

In caso di assunzione di un beneficiario del RdC con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato:

Esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile RdC erogato (il tetto massimo è comunque di € 780,00 mensili).

L'incentivo sarà pari alla differenza tra le 18 mensilità previste per legge e le mensilità già godute dal beneficiario (sono in ogni caso riconosciute 5 mensilità a titolo di sgravio, anche in caso di rinnovo del RdC).

In caso di dimissioni del lavoratore, cesserà l'agevolazione. In caso di licenziamento, **escluso per giusta causa**, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, oltre al pagamento delle sanzioni civili per morosità.

L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli agricoli e gli studi professionali.

L'agevolazione è subordinata alla comunicazione dei posti vacanti sulla piattaforma digitale Anpal, al rispetto dell'incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nonché al rispetto del tetto massimo *de minimis*.

ASSUNZIONE LAVORATORI OVER 50 E LAVORATORI IN NASPI



Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in caso di assunzione di disoccupati da oltre 12 mesi OVER 50, della durata di 12 MESI in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e con somministrazione, della durata di 18 MESI in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. L'incentivo è altresì riconosciuto sempre nel limite di 12 mesi, in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, per le assunzioni part - time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L'incentivo spetta solo se l'assunzione comporta un incremento netto del numero dei lavoratori, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Incentivo pari al 20% dell'indennità mensile NASPI erogata al lavoratore per il periodo spettante, riconosciuto al datore di lavoro in caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Tale incentivo può essere fruito anche dalle cooperative che instaurano con i soci lavoratori rapporti di lavoro subordinato e dalle imprese di somministrazione per i lavoratori assunti a scopo di somministrazione. L'incentivo non spetta in caso di riassunzione dello stesso datore nei 6 mesi successivi al licenziamento. E' subordinato al tetto massimo *de minimis*

LAVORATORI IN CIGS E ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

LAVORATORI IN CIGS

- Sgravio contributivo nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di **12 MESI**, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS DA **ALMENO 3 MESI**, dipendenti di imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno **6 mesi**. In particolare la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari :
 - - all' **11,61%** per le aziende con più di 9 dipendenti;
 - - al **3,11%** per il primo anno e al **4,61%** per il secondo anno, in caso di aziende fino a 9 dipendenti . L'agevolazione nello specifico spetta ai datori di lavoro che:
 - - non hanno in atto sospensioni del lavoro per CIGS - non abbiano effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti - non abbiano effettuato trasferimenti di azienda con l'azienda ammessa alla sospensione. Dovuta la contribuzione a carico del lavoratore (9,19%).

LAVORATORI IN CIGS – beneficiari assegno di ricollocazione

- In caso di assunzione di lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione con contratto di lavoro subordinato è previsto uno sgravio del **50 %** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **€ 4.030,00** annui per un periodo di:
 - - **12 MESI** in caso di assunzione con contratto a tempo determinato
 - - **18 MESI** in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
 - L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro .Spetta anche per le assunzioni con contratto di somministrazione , sia a tempo determinato che indeterminato, con contratto di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato, in base al vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Bonus per assunzioni in sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo

<<< Sgravo del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, in caso di assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo (maternità, paternità e parentale).

<< Lo sgravo è previsto fino al compimento di 1 anno di età del figlio o per un anno dalla data di adozione o affidamento del minore.

< Destinatario del beneficio sono le imprese, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità al momento dell'assunzione in sostituzione.

BONUS ASSUNZIONI DISABILI: l'importo e la durata del beneficio sono collegati al grado di disabilità e alla tipologia contrattuale stipulata.

- L'Incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. **Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, l'incentivo è pari:**
- - al 70% della retribuzione lorda ai fini previdenziali per 36 mesi, in caso di disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui al Testo Unico in materia di pensioni di guerra;
- - al 35% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per 36 mesi, in caso di disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui al Testo Unico in materia di pensioni di guerra;
- - al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, in caso di disabili intellettivi e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, **oppure per tutta la durata del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.**
- Tra le varie tipologie contrattuali sono altresì comprese: contratti di lavoro subordinati stipulati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; contratti di lavoro a domicilio, sempre subordinati e se l'attività lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore disabile, oppure in altro locale scelto; per i contratti di somministrazione, i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione, sono riconosciuti in capo all'utilizzatore.
- **L'incentivo spetta solo se l'assunzione comporta un incremento netto del numero dei lavoratori, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.**

BONUS Giovani agricoltori



e

SETTORE DILETTANTISTICO



In caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, esonero contributivo del 100% dei contributi a carico dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 ANNI, per 24 mesi.

Per il biennio 2021 – 2022 previsto esonero anche parziale, della contribuzione previdenziale a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche per i rapporti di lavoro sportivo instaurati. Esclusi i premi ed i contributi INAIL.

**IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE:
sgravio del 100% dei
contributi
previdenziali, esclusi
i premi ed i
contributi INAIL, nel
limite massimo di
6.000,00 euro su
base annua.**

Introdotta dal Decreto Sostegni-bis, è la nuova misura volta ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati in possesso della Did. La misura ha carattere eccezionale: potrà essere fruita nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.

La sottoscrizione di tale contratto è rafforzata da un «progetto individuale di inserimento», finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

La fase formativa individuata nell'apposito progetto, ha una durata di 6 mesi, al termine dei quali le parti possono recedere dandone preavviso, senza specificarne il motivo.

La stipula di tale contratto dà diritto a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, all'esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Per l'adozione della misura, è necessario che i datori di lavoro, nei 6 mesi precedente l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.



**IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE:
il beneficio è
subordinato
all'autorizzazione
da parte della
Commissione
europea.**

L'esonero è revocato e recuperato se il datore di lavoro procede al licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento,

oppure al licenziamento collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l'esonero, nei 6 mesi successivi a tale assunzione.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero,

la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.



**IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE:
cumulabilità con
gli esoneri
contributivi
previsti dalla
normativa
vigente.**

Lavoratore over50 disoccupato da 12 mesi: in caso di assunzione con contratto di rioccupazione, il datore avrà diritto al beneficio del 100% dello sgravio per i primi 6 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Lavoratore in Cigs beneficiario di assegno di ricollocazione: in caso di assunzione con contratto di rioccupazione, previsto sgravio del 100% per i primi 6 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Lavoratore in Naspi: si ritiene che il beneficio sia cumulabile con il 20% dell'importo dell'indennità residua Naspi che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto. Si attendono indicazioni dell'Inps.